



## *Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy*

**VISTO** l'art. 2545-terdecies c.c.;

**VISTO** il Titolo VII, Parte Prima, del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155";

**VISTO** l'art. 390 del medesimo Decreto legislativo;

**VISTO** il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy";

**VISTO** il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

**VISTE** le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "BIOENERGY SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE";

**CONSIDERATO** quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 5.139.740,00, si riscontra una massa debitoria di € 5.342.629,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 478.676,00;

**CONSIDERATO** che in data 21 gennaio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

**VISTE** le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta cooperativa il 4 febbraio 2021;

**CONSIDERATO** che in data 22 febbraio 2021 il competente Ufficio ha invitato il legale rappresentante della società a produrre ulteriori elementi di conoscenza e che lo stesso non ha fatto pervenire alcun riscontro;

**RITENUTO** di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo Commissario liquidatore;

**CONSIDERATO** che la Direzione generale per i Servizi di Vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto



conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1 lett. c) ed e) e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1 lett. g) della Direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal Decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal Decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

**TENUTO CONTO** che la Commissione nominata con Decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con Decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera f) della Direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 27 febbraio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di Commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

1. La società cooperativa “BIOENERGY SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE”, con sede in Rovigo (RO) (codice fiscale 01315470292) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 2545-*terdecies* c.c.
2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata Commissario liquidatore la dott.ssa Claudia Carlassare, nata a Padova (PD) il 17 maggio 1968 (codice fiscale CRLCLD68E57G224H), ivi domiciliata in Galleria Berchet n. 4.

### **Articolo 2**

1. Al predetto Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla GURI del 5 dicembre 2016.
2. Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

IL MINISTRO